

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001

TRA

- **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Avv. Antonino Guido Distefano;
- **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Avv. Antonio Randazzo;
- **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Avv. Emanuela Tumino;
- **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Avv. Giovanni Russo

congiuntamente indicate come le **"Parti"**

VISTO

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Testo Unico in materia di Pubblico Impiego"*, con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI *"Responsabilità Disciplinare"*;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (da ora in avanti "U.P.D.") e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

- gli Ordini summenzionati hanno espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l'Ufficio, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l'esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art.1 – Istituzione dell'Ufficio unico competente per i procedimenti disciplinari

E' istituito tra le Parti l'Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone, ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

L'Ufficio è composto dai seguenti soggetti:

- a. Il Dirigente del Consiglio dell'Ordine di Catania Dott.ssa Laura Maria Vitale, nata a Catania il 22/07/1978;
- b. Il Funzionario del Consiglio dell'Ordine di Siracusa Avv. Sonia Bottaro, nata a Siracusa il 14/4/1997;
- c. Il Funzionario del Consiglio dell'Ordine di Ragusa Sig. Rosario Tolomei, nato a Ragusa il 28/06/1964.

Componente supplente:

Il Funzionario del Consiglio dell'Ordine di Siracusa Dott.ssa Nadia Aprile, nata a Siracusa il 6/6/1979.

La nomina di nuovi componenti o la sostituzione di quelli già indicati deve avvenire su proposta di uno degli enti aderenti con il consenso degli altri.

Art. 3 - Compiti

All'Ufficio è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile di ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aderente.

L'Ufficio gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

Art. 4 - Spese di funzionamento

Il presente accordo non comporta oneri e spese aggiuntive.

Per l'operatività dell'Ufficio ciascun ente mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Ordini territoriali, previo consenso degli attuali firmatari;

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata fino a deliberazioni contrarie da parte di ciascuno degli enti aderenti.

Caltanissetta, 29 novembre 2025

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Avv. Antonino Guido Distefano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Avv. Antonio Randazzo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Avv. Emanuela Tumino

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

Avv. Giovanni Russo